SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 998)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(DARIDA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1980

Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituzione del servizio telefonico pubblico nelle frazioni di comune ha avuto inizio, come è noto, nel 1952 con la legge 11 dicembre 1952, n. 2529.

Con il 31 dicembre 1975 è venuta a scadere di validità la legge 28 marzo 1973, numero 86, che, ultima in ordine di tempo, aveva prorogato sino a tutto l'anno 1975 le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente disegno di legge è finalizzato a richiamare in vigore le disposizioni della più volte citata legge 11 dicembre 1952, numero 2529, e successive modificazioni ed integrazioni (leggi: 22 novembre 1954, n. 1123; 28 giugno 1956, n. 716; 30 dicembre 1959, numero 1215; 20 maggio 1966, n. 368; 8 marzo 1968, n. 178 e 28 marzo 1973, n. 86) e ad autorizzare l'Azienda di Stato per i servizi telefonici a proseguire nell'attuazione del programma inteso a collegare telefonicamente le frazioni di comune, i rifugi montani nonchè i piccoli centri aventi una popolazione minima di 50 abitanti, distribuiti entro un perimetro il cui diametro non ecceda metri 500 e distanti oltre 2 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico esistente.

Al riguardo si ricorda che, in applicazione della suddetta legge n. 86 del 1973, sono state collegate n. 2.000 località rispetto alle 3.600 circa aventi i prescritti requisiti. Sono rimaste quindi escluse dal beneficio di che trattasi 1.600 località, e ciò in quanto la Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) ha esaurito i fondi all'uopo stanziati nel proprio bilancio (6.400 milioni) per il triennio 1973-75.

I dati ora riferiti evidenziano anzitutto la necessità di un ulteriore finanziamento per numero 1.600 fazioni e deve inoltre ragionevolmente prevedersi che, nel quinquennio di

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

operatività del provvedimento che si propone, almeno altre 1.400, trovantisi nelle previste condizioni, possano beneficiarne.

Avuto riguardo alla prevedibile lievitazione dei costi (15 per cento annuo) ed alle concrete possibilità operative — desunte dalla precorsa esperienza in materia — di realizzare nel quinquennio di efficacia del provvedimento n. 3.000 collegamenti, l'onere è valutabile in lire 18 miliardi (3.000 collegamenti per lire 6 milioni corrispondenti al costo unitario medio di ciascun collegamento).

È superfluo sottolineare l'utilità del presente disegno di legge, atteso che la possibilità di collegarsi a mezzo telefono costituisce un servizio pubblico di preminente interesse sociale ed essenziale per la collettività, tanto più ove sia insediata in zone del territorio nazionale lontane dai centri cittadini.

Il disegno di legge *de quo* consta di 5 articoli che qui di seguito succintamente si illustrano.

Con l'articolo 1 viene data nuovamente validità alle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni ed integrazioni, validità che era venuta a cessare con il 31 dicembre 1975.

Si è ritenuto di stabilire in un quinquennio (1980-1984) il periodo entro il quale la Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a realizzare l'ulteriore programma di estensione del servizio telefonico alle piccole località, tenuto conto della concreta potenzialità organizzativa che non consente l'esecuzione dei 3.000 collegamenti previsti in un arco di tempo più breve.

Con l'articolo 2 vengono indicati i criteri per l'individuazione delle località che potranno beneficiare dell'attuazione dell'anzidetto programma; in primo luogo si è tenuto conto di quelle località per le quali sia stata già avanzata domanda durante il periodo di validità della surrichiamata legge 28 marzo 1973, n. 86, e sia stata altresì accertata l'esistenza dei prescritti requisiti, senza aver però avuto la possibilità di effettuare il collegamento per indisponibilità di fondi.

Con tale articolo si stabilisce, inoltre, che l'impianto dei collegamenti in questione verrà eseguito anche in quelle località per le quali sarà inoltrata apposita domanda entro il periodo di validità dell'emananda legge, fissandosi, però, il principio che, prioritariamente, saranno effettuati i collegamenti nelle località che l'Amministrazione aveva già ammesso al beneficio.

Con l'articolo 3, al fine di ovviare alle oggettive difficoltà pratiche, spesso insormontabili, di trovare disponibili *in loco* persone cui affidare la gestione dei posti telefonici pubblici funzionali e nell'esclusivo intento di assicurare l'attivazione e la funzionalità del servizio si introducono due accorgimenti: l'uno dà la possibilità di affidare la gestione dei posti telefonici pubblici in appalto ai piccoli imprenditori, di cui all'articolo 2083 del codice civile, prevedendone l'ubicazione in locali da loro stessi utilizzati; l'altro, per il caso che non fosse realizzabile tale possibilità, consente l'installazione di telefoni a pre-pagamento (cabine telefoniche) a disposizione del pubblico.

Con l'articolo 4 si prevede, per l'esecuzione dei nuovi collegamenti, uno stanziamento complessivo di lire 18 miliardi, di cui 2 miliardi nell'esercizio 1980 e 16 miliardi negli anni successivi secondo una ripartizione che verrà effettuata in sede di legge finanziaria.

Con lo stesso articolo si stabilisce, come per il passato, che almeno i due terzi dei fondi siano destinati alle frazioni ed ai nuclei abitati ubicati nell'Italia meridionale, nelle zone dichiarate economicamente depresse ed in quelle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Con l'articolo 5 si precisa che alla relativa spesa si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 531 dello stato di previsione della Azienda di cui trattasi per gli anni finanziari 1980 e successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il quinquennio 1980-1984, è autorizzata a provvedere, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni ed integrazioni, all'impianto di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione nonchè nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.

Art. 2.

Gli impianti dei collegamenti telefonici vengono eseguiti nelle località che risultino in possesso dei requisiti prescritti e per le quali sia già stata presentata regolare domanda da parte dei comuni interessati, a norma dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 marzo 1973, n. 86.

Gli impianti medesimi vengono, altresì, eseguiti nelle località per le quali sia inoltrata analoga domanda entro il periodo di validità della presente legge, dopo l'attuazione dei collegamenti indicati nel precedente comma.

Art. 3.

I posti telefonici pubblici possono essere affidati in gestione ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile ed ubicati in locali da loro utilizzati.

Nei casi in cui, previo accertamento dell'ASST, tale possibilità non sussiste, i collegamenti telefonici possono essere realizzati anche mediante l'installazione di telefoni a pre-pagamento in cabine a disposizione del pubblico.

Art. 4.

Per l'esecuzione degli impianti di cui alla presente legge è autorizzata la complessiva

spesa di lire 18 miliardi, ripartita negli anni dal 1980 al 1984, di cui lire 2 miliardi da iscrivere nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nell'anno 1980.

Le quote di spesa da iscrivere in bilancio negli anni successivi saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.

Almeno i due terzi della predetta autorizzazione di spesa devono essere destinati all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonchè delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Il piano dei lavori è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 1980 e per gli anni successivi, con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda per l'anno 1980 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.